



Notaio

imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22.02.2007  
mediante M.U.I.

Repertorio n. 227.686

Raccolta n. 19.213

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il sedici maggio duemiladiciotto, in Trento e nel mio studio  
alle ore quindici e trentacinque.

**16.05.2018**

Avanti a me dott. **Andrea CIMINO**, Notaio in Trento, iscritto  
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e  
Rovereto, residente in Trento, con studio ivi alla Via  
Grazioli n. 73,

**SI E' RIUNITA'**

l'assemblea della società:

**"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE**

**TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L."**

a socio unico, con sede in Vermiglio (TN), Via della Prada  
n. 31, capitale sociale Euro 17.850  
(diciassettemilaottocentocinquanta), interamente versato,  
costituita in Italia il 7 novembre 1997, iscritta al  
registro delle imprese di Trento, REA N. TN-162518, codice  
fiscale e partita Iva 01582980221, per discutere e  
deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO:**

- modifica ed adeguamento statuto sociale.

**E' PRESENTE**

- **DALDOSS Lorenzo**, nato a Cles (TN) il 6 settembre 1980,  
domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella  
qualità di amministratore unico e legale rappresentante  
della società **"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE  
TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L."**.

**Il costituito, cittadino italiano, della cui identità  
personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il  
seguito verbale.**

Aderendo io Notaio, do atto che assume la presidenza  
dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il  
costituito **DALDOSS Lorenzo**, il quale:

**CONSTATATO**

- che è presente l'intero capitale sociale portato dal socio  
unico **"COMUNE DI VERMIGLIO"**, con sede in Vermiglio (TN),  
Piazza San Giovanni XXIII n. 1, iscritto al registro delle  
imprese di Trento con REA N. TN-160970, codice fiscale  
00343510228, in persona della Sindaca Protempore **Panizza  
Anna**, nata a Cles (TN) il 29 ottobre 1969, domiciliata per  
la carica presso la casa comunale, a quanto infra  
autorizzata con delibera del consiglio comunale n. 6 del 4  
aprile 2018;

- che è presente l'intero organo amministrativo in persona  
di **sé medesimo** amministratore unico;

- che non esiste revisore né organo di controllo;

**REGISTRATO A TRENTO**

**il 30 maggio 2018**

**n. 6007 serie 1T**

- che si è accertato della identità e legittimazione ad intervenire di tutti i presenti;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

**DICHIARA**

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il presidente fa presente al socio unico **"COMUNE DI VERMIGLIO"** che sarebbe opportuno abrogare lo statuto sociale vigente ed approvare il nuovo statuto sociale, allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"**, al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

Poiché nessuno chiede la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società

**"SOCIETA'GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE  
VERMIGLIO S.R.L."**

**UDITA**

la proposta del presidente

**DELIBERA**

- di abrogare lo statuto sociale vigente ed approvare il nuovo statuto sociale, già allegato sub **A"**.

La proposta è approvata, per alzata di mano, dal socio unico.

Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati, dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, in parte scritto da me su un foglio per tre facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla parte, che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici.

F.to Daldoss Lorenzo

F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO**  
**S.R.L." in sigla "S.G.S. VERMIGLIO S.R.L."**

**Articolo 1**

**Denominazione**

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

**"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO**  
**S.R.L." in sigla "S.G.S. VERMIGLIO S.R.L."**

**Articolo 2**

**Oggetto**

La società a capitale interamente pubblico costituisce lo strumento di sistema del Comune di Vermiglio a cui è affidata l'erogazione di servizi pubblici di interesse generale, di servizi a domanda individuale ed in genere l'erogazione di servizi/forniture/lavori negli impianti e nelle strutture comunali identificate nel Contratto di Servizio. In particolare ha per oggetto le seguenti attività:

- a) gestione di strutture ed impianti sociali, turistici, sportivi, culturali, di intrattenimento e spettacolo, teatrali e cinematografici, termali, ricreativi e curativi quali palestre ed istituti di cura e bellezza, musicali, educativi e relativi servizi connessi;
- b) organizzazione di spettacoli, manifestazioni, concerti, rassegne musicali e teatrali, fiere, congressi, mostre, eventi sportivi, di animazione, enogastronomici ed in genere ogni altro evento di promozione del territorio;
- c) lo svolgimento di attività e servizi di promozione ed informazione turistica e di marketing;
- d) gestione di parchi divertimento, impianti ed aree sportive quali piscine e tracciati per la disciplina dello sci, del pattinaggio, della mountain bike e di ogni altra attività ludica e sportiva;
- e) gestione di sale convegni, strutture museali, monumenti ed edifici storici con ingresso al pubblico;
- f) noleggio di attrezzature ed altri beni mobili quali sci, pattini, biciclette, sdraio ed ogni altra attrezzatura in genere;
- g) progettazione e costruzione di impianti sociali, turistici, sportivi, culturali, di intrattenimento e spettacolo, termali, ricreativi e curativi quali palestre ed istituti di cura e bellezza, musicali, educativi e della mobilità anche di completamento delle infrastrutture esistenti;
- h) gestione ed esercizio del controllo di impianti e strutture della mobilità, quali in particolare aree di sosta, aree camper e parcheggi in genere, con annessi impianti, opere di accesso, parcometri, servizi di informazione ed ogni altro servizio complementare ed accessorio, quali a titolo esemplificativo la rimozione dei veicoli, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- i) gestione e manutenzione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta;
- j) studio e realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da soggetti terzi;
- k) la gestione diretta o indiretta di bar, ristoranti, garnì, tavole calde, gastronomie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, sale da ballo, discoteche, self-services, mense, centri benessere, residence, alberghi, impianti termali, residenze turistico-alberghiere, case vacanze e appartamenti, ostelli, campeggi, rifugi

alpini, sale giochi ed in genere di qualsiasi esercizio pubblico o struttura di tipo ricettivo nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione.

Potrà altresì compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché tali attività non vengano esercitate nei confronti del pubblico e con esclusione di tutte quelle attività espressamente riservate ai sensi del TUB e del TUF.

Salvo il disposto di cui all'art. 2361 codice civile ed i limiti previsti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non in via prevalente e nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa o contratti di rete.

La Società rappresenta lo strumento organizzativo del Comune di Vermiglio per la realizzazione del proprio programma in materia di servizi pubblici. La Società realizza la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Vermiglio, ad eccezione delle eventuali attività marginali svolte a favore di terzi, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica. Nello svolgimento del servizio di pubblico interesse i rapporti con il Comune di Vermiglio sono regolati da un apposito Contratto di Servizio.

Le attività sopra dette non potranno essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; sono comunque espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali protette da specifiche norme di legge e comunque tutte le attività riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

La società ha sede in Vermiglio (TN), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.

La durata della società potrà essere prorogata una o più volte con delibera dei soci nell'assemblea straordinaria.

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Vermiglio negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese a norma di legge.

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 17.850,00 (diciassettemilaottococinquanta /00).

Il capitale può essere aumentato con delibera dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La delibera di aumento del capitale deve



stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

La Società è a capitale pubblico locale, posseduto interamente dal Comune di Vermiglio.

Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venire meno di tale requisito.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

#### **Articolo 6**

##### **Finanziamento soci**

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa previsione, i finanziamenti sono considerati infruttiferi di interessi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

#### **Articolo 7**

##### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Sono considerati soci della società coloro che risultano iscritti al Registro delle Imprese o che giustificano la loro qualità di soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

#### **Articolo 8**

##### **Diritti sociali**

I diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

#### **Articolo 9**

##### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

Non è ammesso il trasferimento di partecipazioni sociali.

#### **Articolo 10**

##### **Amministratori**

La società è amministrata da un Amministratore Unico secondo quanto previsto dal presente articolo ed in ogni caso nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigente.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominate decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.:

#### **Articolo 11**

##### **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

#### **Articolo 12**

##### **Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 13**

##### **Rappresentanza**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 14**

##### **Compensi degli amministratori**

Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilita dall'Assemblea, nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste da norme speciali in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti.

È fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### **Articolo 15**

##### **Organo di controllo**

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze, poteri e durata previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, e gli potrà essere affidata anche la revisione legale dei conti al ricorrere dei presupposti di legge.

Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, questo si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.



Il riparto dei membri dell'organo di controllo, sia effettivi che supplenti, dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

#### **Articolo 16**

##### **Revisione**

Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 c.c. e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Articolo 17**

##### **Cessazione dalla carica**

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e fermo restando l'obbligo che il genere meno rappresentato rappresenti almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

#### **Articolo 18**

##### **Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'amministratore unico;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma c.c.

#### **Articolo 19**

##### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro delle Imprese o che giustifichino la loro qualità di soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Articolo 20**

##### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 21, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e siano adeguatamente informati tutti gli amministratori nonché l'organo di controllo, se nominato.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 25 del presente statuto.

#### **Articolo 21**

##### **Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 18 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;



- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 22**

##### **Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

#### **Articolo 23**

##### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La delega può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

#### **Articolo 24**

##### **Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, anche non socio, se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 22. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 25**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale validamente presente in assemblea.

Nei casi previsti dal precedente articolo 18 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**Articolo 26**  
**Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

La riserva legale può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Deve essere reintegrata fino all'ammontare sopra previsto se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati a riserva ordinaria.

**Articolo 27**  
**Scioglimento e liquidazione**


La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.

Si applica, allo scioglimento, quanto disposto dagli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

**Articolo 28**  
**Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e da leggi speciali in materia di società a partecipazione pubblica tempo per tempo vigenti.



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO \* ANGELO \* ANGELO CIMINO DI RODOLFO NOTAR" around the perimeter. The signature overlaps the seal.



STUDIO NOTAI ASSOCIATI

*Dott. Andrea Cimino*

*Dott. Flavio Narciso*

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Trento, via Grazioli n. 73, trenta maggio duemiladiciotto  
(TN 30.05.2018)